



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno (di seguito per brevità denominata "**CAMERA DI COMMERCIO**"), nel rispetto dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54, nel decreto legislativo n.472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero in particolare con la circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.

Articolo 2

Principio di legalità e del favor rei

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
4. Ai fini della individuazione della norma sanzionatoria più favorevole di cui al precedente comma, si stabilisce che si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Articolo 3

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359, recante "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54:
 - per <<tardivo>> versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1;
 - per <<omesso>> versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Articolo 4

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera di Commercio qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, in favore di altra Camera di Commercio, provvede a richiedere tempestivamente alla stessa la restituzione di detto versamento, comunicando all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, l'avvio della procedura sanzionatoria.
3. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo diretta ovvero ad atti di contestazione e ingiunzione fiscale qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 30,00, ai sensi dell'articolo 3 comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
4. La disposizione di cui al precedente comma 3, non trova applicazione qualora il credito per diritto sanzioni e interessi derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, Il periodo utile cui risalire per verificare eventuali violazioni pregresse per il diritto annuale è il quinquennio precedente l'annualità per cui si procede.
6. Ai fini della verifica delle violazioni pregresse di cui al precedente comma 5 sono da considerarsi quelle già contestate e non correttamente ravvedute, o non oggetto di procedura di sgravio, ovvero le violazioni non ancora notificate, ovvero quelle non contestate in applicazione in ottemperanza all'applicazione dell'istituto della continuazione, ovvero le violazioni non irrogate perché inferiori al minimo esattoriale.
7. Limitatamente ai versamenti di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si fa luogo alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 2,79.

Articolo 5

*Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente*

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nelle ipotesi in cui:
 - a) il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione finanziaria;
 - b) il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Camera di Commercio;
 - c) la violazione si traduca in un mero errore formale quale ad esempio l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale, e/o della sigla della provincia, e/o dell'anno di competenza che non comporta alcun debito di imposta.



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Articolo 6

Competenza all'irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 7

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, e 4 del decreto n. 54/2005, secondo le direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive, senza tenere conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dagli articoli 7 e 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.
4. Nel caso di versamento parziale eseguito nei termini di cui all'art. 8 del DM 359/2001 ovvero nel "termine lungo" ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, la base di calcolo della sanzione viene determinata sulla quota di diritto omesso dal contribuente comprensivo della maggiorazione dello 0,40%.
5. Il versamento parziale eseguito oltre i termini di cui all'art. 8 del DM 359/2001, ovvero nel "termine lungo" ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, viene considerato "omesso" ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del DM 54/2005, e la base di calcolo della sanzione è rappresentata dall'intero importo dovuto.

Articolo 7 bis

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. **La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:**

Danno Finanziario per la C.C.I.A.A	Gravità Violazione ex co. 3, art. 4 Regolamento e co. 1-2 art. 7 D.Lgs. 472-97
Fino a 500 euro	5%
Da 501 a 5.000 euro	15%
Da 5.001 a 20.000 euro	40%
Da 20.001 a 77.500 euro	50%

Articolo 7 ter

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. **La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera**



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto nel quinquennio precedente.

2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.

Articolo 7 quater

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. In caso di omesso versamento e sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 54/05, la sanzione è ridotta di una percentuale, in proporzione al diritto omesso, pari

- a) al 30% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento del solo diritto entro i termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005;
- b) al 20% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento del solo diritto oltre i termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005;

2. La sanzione viene ridotta di una percentuale dell'80% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici.

Articolo 7 quinquies

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies è aumentata fino alla metà (50%) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto n.54/2005 (ravvedimento operoso), secondo il seguente criterio:

- a) + 15% nel caso di una violazione compiuta nel triennio precedente;
- b) + 30% nel caso di due violazioni compiute nel triennio precedente;
- c) + 50% nel caso di tre violazioni compiute nel triennio precedente.



2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

Articolo 7 sexies
Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 54/2005, e all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica - per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 7 quinquies commesse in annualità diverse - alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, l'aumento dalla metà al triplo. La sanzione base così definita diventa sanzione unica.

2. La sanzione base più elevata viene aumentata in misura diversa, a seconda del numero di violazioni compite nel periodo oggetto di contestazione, secondo il seguente schema:

- in misura pari al 50%, se le violazioni riguardano due annualità;
- in misura pari al 100%, se le violazioni riguardano tre annualità;
- in misura pari al 200%, se le violazioni riguardano quattro annualità;
- in misura pari al 300%, se le violazioni riguardano più di quattro annualità.

3. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

4. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

5. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 8
Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell' articolo 13, del Decreto Legislativo n. 472/1997, e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:

- a) 3,75% (1/8) della sanzione se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento di cui all'art. 8 del DM 359/2001, ovvero nel "termine lungo" ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001;
- b) 6% (1/5) della sanzione se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza dei termini per il pagamento di cui all'art. 8 del DM 359/2001, ovvero nel "termine lungo" ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

2. Nel caso in cui l'impresa effettui, entro i termini di cui al comma 1, il versamento di un importo di diritto annuale inferiore rispetto a quello dovuto, ma con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente all'importo del diritto annuale versato.

3. Qualora l'impresa effettui, entro i termini di cui al comma 1, un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni, e interessi in misura inferiore al dovuto, e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, lo stesso ravvedimento si



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

intenderà perfezionato limitatamente alla quota parte del diritto annuale proporzionata al quantum corrisposto a titolo di sanzioni e interessi.

4. Se non vengono rispettate le condizioni di cui ai commi precedenti, il soggetto decade dal beneficio di riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto effettua il pagamento oltre i termini di cui al comma 1. In tale ipotesi la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente Regolamento, secondo una delle modalità stabilite dal successivo art. 9, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi, quando gli stessi siano superiori all'importo definito dall'art. 4, commi 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 9
Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- a) atto di contestazione di cui all'articolo 16, del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modifiche e integrazioni;
- b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, e successive modifiche e integrazioni;
- c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modifiche e integrazioni;
- d) ingiunzione come definita e disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 10
Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera c), ovvero di ingiunzione come definita e disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale o dell'ingiunzione.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 11
Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

dieci rate mensili, con possibilità di estinzione del debito in un'unica soluzione ed in qualsiasi momento.

2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 1.000,00 euro.

Tali condizioni devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione.

Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 29, settembre 1973, n. 602.

3. In caso di iscrizione a ruolo in applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. c) del presente Regolamento la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

4. La Camera di Commercio una volta in possesso della documentazione completa, necessaria per la valutazione ed eventuale accettazione della richiesta di rateazione, adotta apposito provvedimento e comunica all'interessato, ed eventualmente al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto detto termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 12

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 9, comma I, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

2. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

3. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 9, comma I, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:

a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

4. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale ovvero ingiunzione di pagamento di cui al



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

precedente articolo 9, comma 1, lettera c), e d) può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ovvero dell'ingiunzione di pagamento:

a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella ovvero dell'ingiunzione al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto impositivo in sede di autotutela.

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella ovvero l'ingiunzione di pagamento. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale ovvero l'ingiunzione di pagamento preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri dell'atto impositivo, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

5. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n.742.

Articolo 13

Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) doppia imposizione;
- d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
- e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di Commercio.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegare copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.

4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 14

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione, ovvero l'ingiunzione di pagamento di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettere a), b), e d) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Entro lo stesso termine, deve essere notificata al contribuente, a cura del Concessionario per la



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

riscossione dei tributi, la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25, del D.P.R., n. 602/73.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto di irrogazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c) e d).

L'impugnazione del provvedimento di contestazione ovvero di irrogazione interrompe la prescrizione.

4. La Camera di Commercio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, provvede alla formazione di ruoli straordinari ai sensi della vigente normativa (art. 11, comma 3 del D.P.R., n. 602/73).

Articolo 15

Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda oggetto di cessione, per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della Camera di Commercio.

3. Il cessionario può richiedere alla Camera di Commercio un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti in corso o di quelli già definiti per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. La Camera di Commercio è tenuta a rilasciare entro quaranta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dalla Camera di Commercio entro il termine predetto.

Articolo 16

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo Camerale.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio all'indirizzo www.sa.camcom.it.